



COMUNE DI MONTELLA

Provincia di Avellino

ORDINANZA N. 37 DEL 6 AGOSTO 2022

Divieto accesso località "Cascata delle Madonnelle" nel Comune di Montella

IL SINDACO

VISTA la nota del Servizio *Tutela, valorizzazione e recupero ambientale* del Settore 4 – Ambiente e viabilità – della Provincia di Avellino prot. n.26007 del 04.08.2022 con la quale segnala che nei pressi della Cascata delle Madonnelle si è verificato in data 02.08.2022 il distacco di una pietra dal versante in destra idraulica che ha coinvolto una persona presente;

VISTO il Rapporto intervento VF3585 dei VV. FF. di Avellino acquisita al protocollo il 03.08.2022 al n.10232;

ATTESO che dalle verifiche condotte dal Servizio *Tutela, valorizzazione e recupero ambientale* della Provincia di Avellino in data 03.08.2022 è emerso che:

- il tratto di Fiume Calore interessato potrebbe subire la possibilità di dissesti, quali crolli e/o caduta di pietre o massi provenienti dai versanti;
- appaiono necessari approfondimenti tecnici sul versante in destra idraulica per verificare l'eventuale presenza di possibili segni di precarietà che potrebbero far pensare ad inneschi di caduta massi con pregiudizio per la pubblica e privata incolumità;

RILEVATO che nelle more di un approfondimento delle condizioni dei luoghi il Servizio *Tutela, valorizzazione e recupero ambientale* della Provincia di Avellino ha invitato il Comune di Montella ad emettere apposita ordinanza per interdire l'accesso alla località "Cascata delle Madonnelle" per fini di salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

ATTESO che la situazione di pericolo può pregiudicare la pubblica incolumità;

RITENUTO di dover provvedere tempestivamente a vietare l'accesso delle persone all'area interessata ricorrendo le condizioni di tutela della pubblica e privata incolumità;

VISTO l'art.54 del D.Lgs 267/2000;

ORDINA

è fatto divieto, con decorrenza immediata e fino all'emanazione di diverso provvedimento a seguito di ulteriori accertamenti, di accedere alla località "Cascata delle Madonnelle" per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

AVVERTE

che la presente Ordinanza ha efficacia immediata ai sensi dell'art.21bis della Legge 241/90 e che per la sua inosservanza comporterà la denuncia dei trasgressori all'Autorità Giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell'art.650 del Codice Penale.

contro il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale Campania entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

- incaricare il Comando della Polizia Municipale dell'apposizione delle necessarie segnalazioni di divieto e di pericolo, oltre alla presente Ordinanza, e della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza;
- di pubblicare la presente Ordinanza all'Albo pretorio comunale online;
- di trasmettere la presente Ordinanza:
 - alla Prefettura di Avellino (pec protcivile.prefav@pec.interno.it);
 - al Comando Carabinieri Forestali (pec fav42833@pec.carabinieri.it);
 - al Comando Vigili del Fuoco Avellino (pec com.avellino@cert.vigilfuoco.it);
 - alla Regione Campania U.O.D. Genio Civile di Avellino (pec uod.501803@pec.regione.campania.it);
 - all'Autorità di Bacino (pec protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it);
 - alla Comunità Montana Terminio Cervialto (pec cmterminiocervialto@pec.it);
 - all'Ente Parco Regionale dei Monti Picentini (pec parcopicentini@pec.it);
 - alla Provincia di Avellino (pec info@pec.provincia.avellino.it);
 - alla Rosabella srl (pec fattoriarosabella@diellepec.it);
 - al Settore Tecnico del Comune di Montella;
 - al Comando della Polizia Municipale.

Dalla Residenza Municipale li 06.08.2022

IL SINDACO
Dott. Rizieri Buonopane

